DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 1

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale

La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 17 marzo 1992, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 14 febbraio 1992, n. 185
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-1-dotazione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it